

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte ad uso agricolo, chiesta dalla Società Agricola Ballari s.s. . (pratica n. 000727 - codice utenza TO10682) – Assenso.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 5709 in data 12.9.2023; Pozz\* Codic\* Univoc\* (L.R. 22/99) TO-P- 02535.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

**DETERMINA**

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Agricola Ballari s.s. - C.F./P.IVA: 05016450016, con sede legale in Comune di Villafranca Piemonte, via Cavour n. 24 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 30.40 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 1 pozzo nuovo ubicato in Comune di Villafranca Piemonte, come identificato in premessa (nr. pr. **000727** - codice utenza **TO10682**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

8) di dare atto e di dichiarare che, dai dati rilevabili dall'istruttoria, non risulta che l'operazione oggetto del presente provvedimento presenti elementi di anomalia ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i.) tali da porporre l'inoltro di evidenze al Gestore delle comunicazioni dell'Ente.

(...omissis)